



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

## **Comune di Chamois Commune de Chamois**

### **REGOLAMENTO**

**di**

### **POLIZIA URBANA**

\*\*\*\*\*

#### **PREMESSA**

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la salvaguardia della particolarità del Comune di Chamois, il rispetto della natura, la tutela dell'ambiente, un'ordinata espletazione delle risorse naturali dell'agrisilvicoltura e la tutela della proprietà agricola contadina.

#### **ARTICOLO 1**

All'interno dei boschi e a una distanza di 50 metri dagli stessi è vietato accendere fuochi ed usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille.

E' autorizzata l'accensione di fuochi, nelle previste postazioni, all'interno delle aree attrezzate.

E' vietato bruciare stoppie o altri residui vegetali in zone incolte e ricoperte da vegetazione residua secca.

E' consentita l'accensione di fuochi, anche in deroga al terzo comma del presente articolo, per l'eliminazione di stoppie e altri residui vegetali, alle seguenti condizioni:

- preventiva comunicazione, anche per le vie brevi, al Sindaco;
- nel rispetto degli orari previsti dalla Regione, e comunque non oltre le 11h00 AM;
- durante il periodo dal 15/09 al 31/10 e dal 01/05 al 15/06;
- tutti i giorni della settimana, ad eccezione della domenica;
- il terreno interessato sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco;
- con obbligo di presenza di personale e dotazioni sufficienti per controllare ed eventualmente spegnere le fiamme. Tale personale deve essere presente fino al completo esaurimento della combustione.

#### **ARTICOLO 2**

Per ragioni di prevenzione degli incendi, di tutela dell'ambiente, dell'igiene pubblica e di decoro è vietato gettare in terra e sulle strade e piazze comunali mozziconi di sigaretta o similari.

Per quanto non previsto dagli artt. 1 e 2 del presente regolamento, si fa espresso riferimento alle

disposizioni di cui alla L.R. 2.12.82 n.° 85 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

### **ARTICOLO 3**

Su tutto il territorio comunale, è vietato circolare e sostare con qualsiasi tipo di veicolo a motore, comprese motoslitte e veicoli a trazione elettrica, escluse bici, bici a pedalata assistita e motocarrette.

Al divieto di cui al comma precedente fanno eccezione:

- i mezzi comunali, della Chamois Servizi e della Chamois impianti o di altri enti pubblici impiegati in attività di pubblica utilità o di servizio pubblico;
- i mezzi utilizzati per lavori agricoli, forestali, edili, di sistemazione delle piste da sci o per lavori di pubblica utilità o di interesse comunali, dotati di autorizzazione scritta rilasciata dal sindaco su domanda motivata;
- i mezzi elettrici o assimilati utilizzati da operatori commerciali o turistici locali per il servizio di trasporto merci, muniti di autorizzazione scritta rilasciata dal sindaco su domanda motivata.
- le motoslitte o mezzi simili utilizzati da esercizi pubblici locali, lungo la tratta capoluogo Lago Lod e Lavoré, esclusivamente per il trasporto merce, muniti di autorizzazione scritta rilasciata dal sindaco su domanda motivata, integrata rispetto a quanto previsto dal comma seguente, da nulla osta del gestore delle piste rispetto al percorso proposto, per la parte interessante le piste da sci. In ogni caso, è prevista la priorità della gestione delle piste e il divieto di transito lungo la piazza comunale.

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata agli uffici comunali tramite apposita modulistica, approvata dalla Giunta comunale, e prevedere:

- dati del richiedente;
- dichiarazione di conoscenza dello stato di percorribilità delle strade/piste del comune e dichiarazione di esonero da ogni responsabilità comunale rispetto ad eventuali sinistri causati dal suddetto stato di percorribilità;
- dimostrazione della vigenza della copertura assicurativa del mezzo e del possesso di regolare titolo per la guida del veicolo;
- indicazioni della durata del periodo, degli orari e del percorso per cui si richiede l'autorizzazione;
- sintetica descrizione dei motivi alla base della richiesta
- nel caso di richiesta motivata dalla conduzione di un fondo agricolo, individuazione del fondo oggetto degli interventi
- nel caso di richiesta motivata da lavori edili, indicazione del titolo edilizio connesso (DIA o CE)

Nel caso in cui la richiesta riguardi la pista di collegamento tra La Magdeleine e Chamois, l'autorizzazione risulterà efficace solo previa acquisizione, da parte del Comune, del parere favorevole del comune confinante;

L'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Anche i mezzi autorizzati dovranno, ordinariamente, rispettare eventuali limitazioni al transito previste, tramite ordinanza, durante la stagione turistica.

I mezzi autorizzati:

- nei centri abitati devono circolare a passo d'uomo (5km/h);
- se cingolati o con catene, salvo ulteriore deroga motivata dall'interesse pubblico e da oggettiva necessità, non possono circolare sulle piazze e su strade cubettate;
- non possono stazionare con motore acceso o occupare, senza ulteriore autorizzazione, il suolo pubblico;

- ad eccezione di quelli adibiti al soccorso, trasporto latte, raccolta rifiuti, sgombero neve e pulizia strade, alla preparazione delle piste, non possono circolare mezzi prima delle ore 7h00 e dopo le 22h30. A tale regime sono sottoposte anche le motocarrette;

E' vietata, salvo che per il carico e lo scarico di merci, la sosta di mezzi nella piazza del paese.

Davanti alla stazione di monte della funivia è consentito solo la fermata per carico e scarico, mentre alla base della partenza della seggiovia la sosta è consentita solo a partire dalle ore 9h00.

Il Sindaco disciplina con ordinanza le ulteriori limitazioni alla circolazione durante la stagione turistica e durante il periodo di apertura delle piste da sci.

Durante l'inverno, è vietata la circolazione con gli sci ai piedi o l'utilizzo di slittini o similari lungo le strade comunali (ad eccezione del loro utilizzo per trasporto di piccoli colli o bambini).

#### **ARTICOLO 4**

Su tutto il territorio comunale è vietato:

- il transito, la sosta e la fermata di roulotte e camper, anche al servizio dell'attività agricola.
- ad eccezione del campeggio occasionale per fini escursionistici, disciplinato dalla normativa regionale, l'attendamento, anche al servizio di attività agricola.

#### **ARTICOLO 5**

E' vietato tenere accatastata nei boschi paglia e qualsiasi altra materia facilmente incendiabile.

E' vietato tenere accatastata nei boschi legna, per una durata superiore ai sei mesi.

#### **ARTICOLO 6**

Ai fini di eliminare le cause di inquinamento ambientale è sempre vietato l'uso di diserbanti di ogni sorta se non selettivi, ad eccezione che nel cimitero.

#### **ARTICOLO 7**

Le concimaie site in luogo scoperto devono essere:

- ricoperte con terra o altro materiale idoneo;
- segnalate e il loro accesso limitato ai soli addetti.

#### **ARTICOLO 8**

I proprietari o comunque i responsabili della conduzione di terreni nel comune di Chamois sono obbligati allo sfalcio degli stessi rispetto ad una fascia di sicurezza di 50 metri dalle case abitate (o abitabili).

Tale distanza può essere ridotta nel caso in cui risulti oggettivamente inutile, ai fini della tutela del decoro e sicurezza pubblica, e difficoltoso procedere.

Lo sfalcio deve avvenire entro il 30 luglio.

Nel caso di mancato rispetto del termine, il Comune avvierà il procedimento per l'applicazione della sanzione e per l'effettuazione dell'intervento da parte dell'ente, con rimborso delle spese dallo stesso anticipate.

L'interessato sarà messo in mora dall'amministrazione che nell'avvio del procedimento dovrà prevedere:

- un ulteriore termine di almeno 15 giorni per la realizzazione dello sfalcio da parte del proprietario
- la quantificazione della spesa che il comune dovrà anticipare per realizzare l'intervento in sostituzione dell'interessato e che il proprietario del fondo (o chi ne ha la disponibilità) dovrà rimborsare all'ente.

## **ARTICOLO 9**

I veicoli trasportanti rifiuti, concime, stallatico, terra ecc. devono essere tali da impedire la caduta e la dispersione sulla pubblica strada.

Il trasporto di liquami è vietato durante i giorni festivi e la domenica.

La lordura delle strade e piazze pubbliche è vietata.

## **ARTICOLO 10**

Lo spargimento dei liquami a fini agricoli è consentito nei limiti della normativa regionale (l.r. n. 6/1995 e SMI).

## **ARTICOLO 11**

E' vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti, detriti di qualsiasi specie, lungo i corsi d'acqua, nei boschi, lungo le strade e relative piazzole ed in ogni altro luogo pubblico e privato.

La raccolta ed il deposito dei rifiuti, diversificati in rifiuti solidi urbani, vetro, carta e metalli, dovrà avvenire negli appositi contenitori sistemati sul territorio.

## **ARTICOLO 12**

E' vietato far scorrere sulle strade e suolo pubblico, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acque destinate alla irrigazione o a qualsiasi altro uso, nonché le acque piovane (tramite grondaia).

E' fatto obbligo di seguire, durante l'irrigazione, il percorso dell'acqua con la presenza continua ed attenta di apposita persona onde evitare di arrecare danni a terzi e alla rete sentieristica e stradale.

Ad irrigazione eseguita l'acqua dovrà essere restituita al suo corso normale.

E' obbligatorio di eseguire e mantenere, sulla proprietà o terreni affittati, sgombri i ruscelli anche quando non usufruiscono dell'acqua ed a provvedere alla loro pulizia e manutenzione in modo tale che l'acqua possa scorrere liberamente senza debordare.

Resta, comunque, a carico degli interessati la responsabilità per danni arrecati alla proprietà di terzi.

## **ARTICOLO 13**

E' vietato l'allaccio abusivo alle bocchette antincendio comunali.

## **ARTICOLO 14**

E' vietata la cattura dei piccoli uccelli con qualsiasi mezzo effettuata.

E' vietato disturbare la fauna di qualsiasi dimensione ed a qualsiasi ordine o specie appartenga.

## **ARTICOLO 15**

E' fatto divieto di lasciare liberi e senza custodia i cani.

E' fatta eccezione per i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi di sorveglianza purché non aperti al pubblico.

I cani da pastore e da caccia possono essere lasciati liberi, ma non senza custodia e non nelle aree urbane, quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi e per la caccia.

E' vietato, inoltre, in qualunque tempo e luogo, abbandonare senza sufficiente custodia animali di qualsiasi specie.

In particolare, deve essere garantita la custodia di manzi e mucche.

E' obbligatoria la recinzione di galline e in genere di animali di bassa corte.

il posizionamento di fili o simili per delimitare il pascolo non può interferire con la rete sentieristica.

E' vietato il pascolo nei pressi delle aree di rispetto delle sorgenti dell'acquedotto comunale.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto previsto dalla normativa regionale in materia di animali di affezione (l.r. n. 37/2010), ed in particolare:

- Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
- E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
- I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti nel territorio regionale.
- I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui sopra sono tenuti ad usare sia il guinzaglio che la museruola, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
- Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali può vietare o limitare l'accesso ai cani, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.
- In materia di sanzioni.

## ***ARTICOLO 16***

Per quanto concerne la raccolta dei funghi e flora si rinvia alla normativa regionale vigente.

L'esercizio della caccia e della pesca è consentito su tutto il territorio del Comune con la stretta osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia e secondo le regole e modalità localmente stabilite dal Consorzio Caccia e Pesca della Valle d'Aosta.

## ***ARTICOLO 17***

In ogni caso nel quale venga alterato il manto erboso, anche per opere pubbliche autorizzate, è fatto obbligo al privato e all'Ente interessato del ripristino e ricostituzione del manto erboso entro il periodo vegetativo successivo alla ultimazione dei lavori.

## ***ARTICOLO 18***

Il Sindaco può:

- revocare in qualsiasi momento i permessi, le licenze ed autorizzazioni il cui oggetto non risulti più rispondente allo scopo per cui sono stati rilasciati;
- sospendere, per ragioni di sopravvenuto interesse pubblico, i permessi, le licenze e le autorizzazioni rilasciate.

Ove nulla osti, i permessi, le licenze possono, alla scadenza, essere rinnovati con domanda

scritta dall'interessato.

L'uso dei permessi, licenze ed autorizzazioni di polizia locale non conforme allo scopo per cui furono rilasciati ed alle condizioni o modalità di esecuzione prescritte, dà luogo oltre alla revoca, anche alla contestazione della contravvenzione.

### **ARTICOLO 19**

Le violazioni delle norme del presente regolamento sono accertate dagli operatori di Polizia, oltre che dal Sindaco.

Le sanzioni sono applicate mediante verbale dell'agente accertatore o mediante ordinanza ingiunzione del Segretario comunale.

### **ARTICOLO 20**

Salvo diverse disposizioni di legge, le contravvenzioni al presente regolamento saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00.

Le violazioni di cui all'art. 2 comma 1 ad una sanzione di un minimo di 25,00 euro e di un massimo di euro 50,00.

Le violazioni di cui all'art. 3 saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento:

- per la circolazione di mezzi non autorizzati, di una somma non inferiore ad Euro 250,00 e non superiore ad Euro 750,00;
- per le altre violazioni alle disposizioni previste dal suddetto articolo, di una somma di un minimo di 25,00 euro e di un massimo di euro 50,00.

La misura della sanzione è determinata tenuto conto della recidiva, del danno causato e delle condizioni socio-economiche del reo.

*Il provento delle sanzioni è devoluto alla Cassa del Comune.*

### **ARTICOLO 21**

L'accertamento della contravvenzione rende il contravventore o chi per lui, totalmente responsabile, ai sensi di legge, di tutte le sue conseguenze, compreso il risarcimento di eventuali danni.

### **ARTICOLO 22**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa regionale in materia. Il presente Regolamento di Polizia Rurale entrerà in vigore dopo la conseguente pubblicazione per 15 giorni consecutivi, in conformità della Legge.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 13.04.2011

Pubblicato dal 22.04.2011 al 07.05.2011